SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2234

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro

(DINI)

dal Ministro dell'interno

(CORONAS)

e dal Ministro della difesa

(CORCIONE)

di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(MASERA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 1995

Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, recante disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (200)

ONOREVOLI SENATORI. - Con il provvedimento d'urgenza, che costituisce reiterazione del precedente decreto-legge 28 agosto 1995, n. 365, non convertito nei termini costituzionali, il Governo si propone di protrarre fino al 31 ottobre 1995 l'impiego di contingenti militari in Puglia da destinare all'attività di controllo e di vigilanza della frontiera marittima al fine di prevenire l'immigrazione clandestina di extracomunitari provenienti, soprattutto, dalle vicine coste albanesi.

A tale determinazione si è giunti sia in considerazione del fatto che l'impiego del personale delle forze Armate nei servizi di controllo lungo le coste ha dato finora eccellenti risultati, contribuendo a ridurre sensibilmente il numero e la frequenza degli sbarchi di clandestini, sia sulla base di valutazioni relative a fattori climatici, poichè i flussi migratori potrebbero continuare o riprendere fino all'autunno, se favoriti dalle buone condizioni atmosferiche e del mare.

Di qui l'opportunità di dare maggiore continuità all'azione di vigilanza dei tratti di costa interessati, già avviata con il decreto-legge 2 maggio 1995, n. 152, protraendola di un tempo minimo ragionevole e utile anche al fine di costituire un efficace deterrente rispetto a possibili e improvvisi tentativi di ingressi clandestini nel tratto di mare più accessibile dalle coste dell'Albania.

Peraltro, si auspica che nei prossimi mesi le iniziative diplomatiche intraprese nei confronti delle autorità albanesi possano dare apprezzabili risultati, attribuendo ad attenuare il fenomeno migratorio da quel Paese verso le coste italiane.

Per quanto concerne l'impiego del personale delle forze armate, con il presente decreto viene mantenuto il contingente di circa 500 unità già dislocate sul territorio, senza procedere ad ulteriori incrementi.

L'articolo 1 del provvedimento dispone, quindi, l'utilizzazione di militari in Puglia fino all'indicata data del 31 ottobre 1995 con i criteri e le modalità di impiego già previsti dalla vigente normativa in relazione ad analoghi interventi per esigenze di controllo del territorio. All'uopo, i predetti contingenti sono messi a disposizione dei prefetti delle province della regione Puglia.

L'articolo 2 prevede l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, mediante trasferimento di stanziamenti già iscritti su altro capitolo, sia per fronteggiare interventi d'emergenza nei confronti di gruppi di immigrati privi di ogni mezzo di sostentamento, in attesa del loro rimpatrio, sia per la costituzione di tre centri di prima assistenza dislocati lungo la fontiera marittima della regione Puglia, sentita l'amministrazione regionale.

Si è ritenuto inoltre di inserire una nuova disposizione (comma 2) con la quale si estendono a tutto il territorio nazionale gli interventi assistenziali di cui al comma 1 a favore degli immigrati privi di mezzi di sostentamento, con le stesse modalità e nel limite dei fondi disponibili.

Infatti, pur risultando la frontiera salentina quella attualmente più esposta, non possono ignorarsi le concrete esigenze di assitenza agli immigrati clandestini in attesa di identificazione o espulsione in altre aree del territorio nazionale.

A tale riguardo occorre evidenziare la situazione sulle isole del canale di Sicilia (Pantelleria e Lampedusa), ove sbarcano immigrati, principalmente maghrebini, provenienti dalla Tunisia, quella sulla costa sud-orientale della Sicilia (provincia di Ragusa), ove da Malta vengono con mezzi veloci depositati clandestini provenienti dal

Sud-Est asiatico, e, infine, la situazione della fascia costiera di Reggio Calabria ove, parimenti, ne vengono fatti sbarcare con provenienza, principalmente, dall'India, Pakista, Sri Lanka e Bangladesh.

Lo stesso articolo 2 prevede, poi, al comma 3, che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, siano determinati i criteri e le modalità di utilizzazione dei fondi per l'attuazione dei cennati interventi straordinari a favore degli immigrati.

L'articolo 3 infine reca la clausola di copertura finanziaria del provvedimento.

RELAZIONE TECNICA

IMPEGNO DELLE FORZE ARMATE IN PUGLIA PER IL PERIODO 1° LUGLIO-31 OTTOBRE 1995

Oneri connessi con l'impiego di n. 500 unità.

Calcolo degli oneri mensili.

	Lire
1. *Trattamento economico:*	
indennità onnicomprensiva al personale	435.750.000
compenso per lavoro straordinario ufficiali e sottufficiali	154.303.200
	590.053.200
2. *Oneri tecnico-logistici:*	
impiego automezzi in zona operativa (carbolubrificanti, manutenzioni, riparazioni) e servizio trasmissione (pile, radio, materiale di ricambio eccetera) ..	124.025.000
trasporto mezzi e personale su mezzi in autostrada, su treni, navi e aerei	268.550.000
impiego velivoli in zona operativa (carbolubrificanti, manutenzione, riparazione e rimessaggio)	51.250.000
acquisto e manutenzione vestiario ed equipaggiamento speciale	40.487.500
accasermamento unità e contingenti, integrazioni viveri e convenzioni speciali per il vitto, casermaggio, approntamento di basi, liquidazione danni, rimborsi e spese attività logistiche e di comando, canoni e spese per servizi generali	199.875.000
Totale ...	684.187.500
Onere complessivo mensile ...	1.274.240.700
Totale complessivo per il periodo 1° luglio-31 ottobre ...	5.096.962.800

TRATTAMENTO ECONOMICO

1. *Indennità onnicomprensiva al personale.*

Qualifica del personale	Forza utilizzata	Importo mensile	Totale
Ufficiali e sottufficiali	145	1.200.000	174.000.000
Militari VFP	15	300.000	4.500.000
Militari VFP (oltre 12 mesi di servizio)	15	900.000	13.500.000
Militari di leva	325	750.000	243.750.000
		Totale ...	435.750.000

2. *Compenso per lavoro straordinario ufficiali e sottufficiali.*

Forza unitaria	Monte ore mese	Importo giornaliero	Totale
145	60	16.000	139.200.000
Oneri fissi 10,35 per cento (Arr.)			15.103.200
		Totale ...	154.303.200
		Totale trattamento economico mensile ...	590.053.200

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, recante disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 giugno 1995, n. 266, e 28 agosto 1995, n. 365.

Decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 255 del 31 ottobre 1995*

Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di utilizzare, ad integrazione delle Forze di polizia già dislocate sul territorio, contingenti di Forze armate in attività di controllo dell'immigrazione clandestina lungo le coste pugliesi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e dei Ministri dell'interno e della difesa, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. A decorrere dal 1° luglio 1995 e fino al 31 ottobre 1995, i prefetti delle province della regione Puglia sono autorizzati ad avvalersi di contingenti di personale militare per lo svolgimento di attività di controllo della frontiera marittima per esigenze connesse con il fenomeno dell'immigrazione clandestina nelle medesime province. Al personale militare impiegato nelle predette attività sono attribuite le funzioni e le indennità rispettivamente previste dall'articolo 1 e dall'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386, con l'osservanza delle modalità indicate dai medesimi articoli e dall'articolo 2 dello stesso decreto.

Articolo 2.

1. Per far fronte a situazioni di emergenza connesse con le attività di controllo indicate all'articolo 1 e che coinvolgono gruppi di stranieri privi di qualsiasi mezzo di sostentamento ed in attesa di identificazione o espulsione è autorizzata, per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, la

spesa di lire tre miliardi, da destinarsi anche alla istituzione, a cura del Ministero dell'interno, sentita la regione Puglia, di tre centri dislocati lungo la frontiera marittima delle coste pugliesi per le esigenze di prima assistenza a favore dei predetti gruppi di stranieri. Al relativo onere, da imputare ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, per l'anno 1995, al capitolo 4295 del medesimo stato di previsione e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Gli interventi previsti dal comma 1 sono effettuati con le stesse modalità e con le risorse ivi indicate per fronteggiare situazioni di emergenza che si verificano in altre aree del territorio nazionale.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da adottarsi nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i criteri e le modalità di utilizzo e di erogazione dei fondi per l'attuazione degli interventi straordinari di cui al comma 1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione del decreto di cui al presente comma non è richiesto il previo parere del Consiglio di Stato.

Articolo 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 del presente decreto, valutato in lire 5.097 milioni per l'anno finanziario 1995, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 3.823 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia e, quanto a lire 1.274 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1995.

SCÀLFARO

DINI — CORONAS — CORCIONE — MASERA

Visto, *il Guardasigilli*: DINI